

**CDXLI. SEDUTA****MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950**  
**(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ZOLI****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 17262
Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	17263, 17265, 17267, 17279, 17283, 17284
ZOTTA, <i>relatore di maggioranza</i> . . .	17263, 17265, 17263, 17265, 17268, 17270, 17277, 17281, 17282
LUCIFERO . . . . .	17263
TOMMASINI . . . . .	17263
CERRUTI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	17267, 17268, 17269, 17270, 17271, 17273, 17276, 17278, 17280, 17281, 17283, 17286
CARELLI . . . . .	17273
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	17267, 17273, 17279, 17282, 17283, 17286
D'INCA . . . . .	17273
PALERMO . . . . .	17289
Per la morte dell'onorevole Ellero :	
COSATTINI . . . . .	17262
GASPAROTTO . . . . .	17262
TOMÈ . . . . .	17262
GIACOMETTI . . . . .	17262
VENDITTI . . . . .	17262
GAVINA . . . . .	17262
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	17262
PRESIDENTE . . . . .	17262
Registrazioni con riserva . . . . .	17262
Sul processo verbale :	
LUCIFERO . . . . .	17261

La seduta è aperta alle ore 9,30.

**Sul processo verbale.**

LEPORE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Chiamato fuori dall'Aula per ragioni di ufficio, mi trovai ieri momentaneamente assente allorquando venne in discussione l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo oggi nel pomeriggio. Se fossi stato presente avrei fatto osservare come non si sia verificato mai il caso di una discussione aperta sulle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea. Di fronte a tali comunicazioni altro non può fare l'Assemblea che prenderne atto, cosa che io qui faccio, confermando all'onorevole Presidente la mia solidarietà e la mia gratitudine per l'azione che egli ha già svolto e crederà ancora di svolgere a tutela della dignità e della integrità del Parlamento. In queste mie parole è evidentemente contenuta anche l'espressione della mia indignata deplorazione per quanto è accaduto. Ma per il resto il nostro contraddittore non può essere che il Governo: infatti il senatore Lussu svolgerà la sua interpellanza e il Governo gli risponderà. Se il senatore Lussu non sarà soddisfatto potrà trasformare la sua interpellanza in mozione e

1948-50 — CDXLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

su questa si voterà. Dopo di che il Senato dovrebbe discutere le comunicazioni del suo Presidente. E chi gli risponde?

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cermenati per giorni 2, Di Rocco per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Registrazioni con riserva.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina di maggio.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

**Per la morte dell'onorevole Giuseppe Ellero.**

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi consenta il Senato di adempiere al dovere di ricordare con animo commosso l'avvocato Giuseppe Ellero di Pordenone, che fu deputato nella 26<sup>a</sup> legislatura, morto pochi giorni or sono a Pordenone. Duramente perseguitato dal fascismo, fu coraggioso e valente combattente per la libertà; sedette nella 26<sup>a</sup> legislatura del gruppo socialista e durante la sua lunga vita dette costante prova di dirittura politica e di fedeltà al partito. Ricordandolo, credo che il Senato potrà oggi degnamente elevare a lui un alto tributo di rimpianto.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Prendo la parola per associarmi a questa commemorazione, tanto più che ero legato a Giuseppe Ellero da un'antica amicizia e da un grande ricordo: egli era figlio di quello

Enea Ellero che fu dei Mille, nome che è tutto un fulgore di luce per il Friuli.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Mi associo anch'io, quale conterraneo del compianto onorevole Ellero, al cordoglio nobilmente espresso qui dal collega Cosattini e dal collega Gasparotto. Ricordo la nobile figura di quest'uomo che passò attraverso peripezie e traversie varie e fu perseguitato dall'odio fascista, ma seppe tenere sempre alta la nobiltà del suo carattere e la fedeltà alla sua tradizione socialista. Per questo suo comportamento di uomo di carattere, di politico intemerato, noi pensiamo debba essergli tributato il dovuto riconoscimento ed espresso il nostro profondo cordoglio.

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. A nome del Gruppo parlamentare socialista italiano mi associo alle parole espresse dai colleghi. Ho avuto l'onore di avere Giuseppe Ellero collega nella ventiseiesima legislatura ed ho avuto personalmente l'onore di constatare la fierezza del suo temperamento e la sua resistenza contro le violenze del fascismo. Al suo ricordo la riconoscenza dei socialisti italiani.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. A nome del Gruppo liberale mi associo.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. A nome del Gruppo comunista mi associo alle parole dette in commemorazione dell'onorevole Ellero.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* A nome del Governo mi associo alle nobili parole dette in commemorazione dell'onorevole Ellero che fu ottimo parlamentare e grande patriota.

PRESIDENTE. A nome del Senato mi associo alle parole di cordoglio che sono state espresse per la nobile figura dell'onorevole avvocato Ellero.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Non essendo presente il relatore di maggioranza, senatore Zotta, sospendo la seduta per pochi minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,55).*

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana di ieri, in seguito alla presentazione di un nuovo emendamento da parte del senatore Lucifer, la Commissione ha chiesto che fosse rinviaato ad oggi il seguito della discussione dell'articolo 33, per avere la possibilità di riunirsi e di pronunciarsi sul predetto emendamento.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere la sua opinione al riguardo.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha esaminato l'emendamento presentato dal senatore Lucifer, ma nella discussione è apparsa l'opportunità di addivenire ad una formula conciliativa, sulla quale si sono trovati d'accordo tutti i membri della Commissione. La formula, che dovrebbe essere aggiunta all'attuale testo dell'articolo 33, è la seguente: « L'Opera si varrà del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attività rientranti nei fini del presente articolo ». In questa formula ciascuno ha trovato il mezzo per eliminare le proprie preoccupazioni.

Era stata proposta anche un'altra aggiunta, che è parso poi opportuno non introdurre e consacrare in una norma di legge. Essa era: « ... e rispetterà le convenzioni con tali enti approvate dal Ministero dell'interno ». È stato infatti messo in rilievo da alcuni membri della Commissione l'inopportunità dell'inserimento di tale aggiunta, poiché essa scaturisce dall'interpretazione dei principi generali di diritto. Altri ha osservato che potrebbe sorgere il dubbio che, deferendo la competenza sull'intera materia all'Opera, questa avrebbe la possibilità di rescindere le convenzioni di natura pubblica già esistenti e stipulate quando la materia medesima

era, almeno di fatto, tutta di esclusiva competenza del Ministero. Comunque, la Commissione si è trovata d'accordo nel ritenere inopportuno l'inserimento di questa parte aggiuntiva e ha dato incarico al relatore di maggioranza di fare la presente dichiarazione, affinchè, in sede di interpretazione, essa possa valere come pensiero esplicito della Commissione.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire al nuovo testo proposto dalla Commissione.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non solo concordo perfettamente col nuovo testo proposto dalla Commissione, ma ritengo mio dovere ringraziare la Commissione per aver raggiunto quell'accordo su cui io avevo insistito fin dalla presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 33 nel testo concordato.

« Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attività rientranti nei fini del presente articolo ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Art. 34.

Per i minori invalidi di 1<sup>a</sup> categoria la necessità del ricovero è presunta: nei loro riguardi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32.

Di questo articolo la Commissione ha presentato un nuovo testo, così formulato:

« Per i minori invalidi di 1<sup>a</sup> categoria la necessità del ricovero è presunta.

« Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'articolo 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi ».

Il senatore Carelli aveva proposto di aggiungere alla primitiva dizione dell'articolo i seguenti comuni:

« Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui al citato articolo 32, è corrisposto con le cautele di legge, ai legali rappresentanti dei suddetti minori ».

Questo emendamento, però, viene ora assorbito nel nuovo testo della Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel nuovo testo della Commissione, testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 35.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementare e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta come previsto nell'articolo 32.

Avverto che la maggioranza della Commissione ha fatto proprio l'emendamento del senatore Carelli tendente a sopprimere, in fine al secondo comma, le parole: « come previsto nell'articolo 32 ».

La minoranza della Commissione ha inoltre proposto di sostituire il secondo comma con la seguente dizione:

« Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva dell'eventuale assegno di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta come previsto nell'articolo 32 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza, per illustrare questa proposta di modificazione.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Anche in questo caso noi ci troviamo di fronte allo stesso problema che dipende dalla sospensiva dell'articolo 26, per cui la discussione continua a svolgersi, per così dire, su un doppio binario. Infatti anche il nostro emendamento di cui all'articolo 35 si riferisce, naturalmente, al complesso

del progetto della minoranza. Infatti si può osservare che nel testo del medesimo manca l'assegno supplementare, perchè gli assegni di tal genere, istituiti per correggere gli effetti dell'inflazione, noi li abbiamo soppressi. Essendo rimasta impregiudicata la questione di cui all'articolo 26, ritengo che debba rimanere impregiudicata anche quella contemplata da questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Poichè l'emendamento della minoranza è collegato con la norma dell'articolo 26 di cui è stato rinviato l'esame, l'articolo 35 sarà votato nel testo della maggioranza della Commissione, lasciando, però, impregiudicata la proposta di modificazione della minoranza, che potrà essere introdotta o meno, in sede di coordinamento, in dipendenza della decisione che verrà adottata a proposito dell'articolo 26.

Con questa riserva, pongo pertanto in votazione l'articolo 35 nel seguente testo;

### Art. 35.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementare e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 36.

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori dia-no all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

(È approvato).

## Art. 37.

Nell'interesse dei minori, ascritti a categorie inferiori alla 1<sup>a</sup>, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo precedente, lettera *b*.

Anche per quest'articolo vale la medesima riserva fatta per l'articolo 35, restando perciò impugnato l'emendamento della minoranza della Commissione tendente a sostituire alle parole « detratti gli assegni supplementare e di cura » le altre « detratto l'assegno di cura ».

Però la maggioranza della Commissione propone una nuova formulazione dell'articolo del seguente tenore :

« Nell'interesse dei minori ricoverati ascritti a categorie inferiori alla 1<sup>a</sup>, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra, detratti gli assegni supplementare e di cura ».

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** La formula di questo articolo, quale appare dal testo governativo, non è molto chiara: all'ultimo punto dell'articolo si fa un'eccezione e si dice: « ... fatta eccezione per i casi di cui all'articolo precedente, lettera *b* ». Questa eccezione non lascia intendere nulla e dà luogo a varie ipotesi. L'interessante è che si stabilisca qui il concetto che, quando i genitori o i tutori dei minori diano all'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi, allora nei loro confronti vige il presente testo di legge, senza alcuna sanzione contro i genitori in quanto, in questa disciplina del ricovero dei mutilatini, si mantiene integro il complesso giuridico attinente alla patria potestà. In altri termini, non si può costringere il padre a privarsi del diritto di allevamento e di educazione dei suoi figlioli; non lo si può in alcuna maniera. Ora, in questo disegno di legge il legislatore, preoccupato della sorte dei mutilatini, i quali hanno bisogno di una assistenza particolare, che in molti casi i genitori stessi non sono in grado di dare, non essendo sufficiente

te il loro amore, ma dovendo l'affetto essere integrato dall'assistenza tecnica, si è domandato: ove i genitori si oppongano, che cosa avviene? Si guarda — ed ecco la risposta al quesito — se il genitore o il tutore sia in grado (e, quando si dice sia in grado, si guarda soprattutto alla possibilità economica) di provvedere direttamente. Non gli si può togliere questo diritto, connesso alla patria potestà, a provvedere in modo sufficiente alla rieducazione degli organi, delle funzioni e alla qualificazione professionali dei minori.

Ma, se il genitore non dà questa prova, allora giustamente si è pensato ...

**PRESIDENTE.** Ma quanto lei dice, senatore Zotta, riguarda l'articolo 38, mentre è in discussione il 37.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Gli articoli 36, 37 e 38 costituiscono un complesso che riguarda l'istituto del ricovero dei minori mutilati ed una volta per tutte io do il chiarimento del modo in cui il disegno di legge risolve il problema che oggi per la prima volta si affaccia nel campo legislativo.

Nel caso che i genitori non diano questa prova, sorge la preoccupazione che i genitori non facciano intero il loro dovere nei confronti dei figli. Allora l'articolo 38 stabilisce che le indennità di superinvalidità, supplementari, di cumulo, di cura dovute al minore siano versate all'Opera nazionale invalidi di guerra e siano amministrate dalla medesima. Come vedete, vi è una forma di sanzione blanda. In verità, era stato suggerito alla Commissione dall'Opera mutilati e invalidi una sanzione più efficace per obbligare i genitori al ricovero dei figlioli, quando appunto essi non dessero quella prova, ed era stata formulata una proposta, che la Commissione non ha ritenuto di poter far sua. Con questa proposta si chiedeva che, in tal caso, il giudice tutelare con propria ordinanza inappellabile ordinasse il ricovero; ma non è parso alla Commissione che potesse accettarsi questo principio, che viola in pieno il diritto di patria potestà e modifica la legge civile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zotta, questo emendamento non è in questione e quindi è inutile discuterne.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Non si tratta di inutilità: si tratta di spiegare l'importanza della sanzione introdotta nell'articolo 38.

Quando i genitori si riservano questa facoltà

1948-50 — CDXLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

di allevare i loro figli, allora vige il trattamento economico normale. Se invece essi ricoverano i figlioli, allora il trattamento economico muta di essenza, cioè a dire vi è l'indennità di 10.000 lire mensili. La dizione dell'articolo 37 faceva sorgere dei dubbi. Cosa significa infatti: « fatta eccezione per i casi di cui all'articolo precedente, lettera b »?

Chi ha presente il testo può seguirmi sulla fondatezza del dubbio che sorge. Parrebbe infatti che si potesse pensare alla possibilità dei genitori di avere il diritto — quando avessero dimostrato di avere la possibilità della rieducazione e della qualificazione professionale — alla indennità di ricovero, mentre ciò non è affatto nello spirito della legge. E questo è necessario che sia chiarito perché possono sorgere dei dubbi; e infatti su questo punto, espressamente, l'Opera mutilati ed invalidi ha voluto esprimere il proprio concetto: l'indennità di ricovero è devoluta esclusivamente all'Opera mutilati ed invalidi, ma questa indennità è dovuta solo quando si effettui il ricovero. Quando invece i genitori sono in grado essi di provvedere al ricovero, non hanno diritto alla indennità di lire 10.000, ma vige — come si è detto — il trattamento economico normale.

Questo concetto è stato stemperato nelle varie disposizioni che ora noi andiamo esaminando.

PRESIDENTE. Con la riserva precedentemente fatta, pongo in votazione l'articolo 37 nel nuovo testo della maggioranza della Commissione, che rileggono:

#### Art. 37.

Nell'interesse dei minori ricoverati ascritti a categorie non inferiori alla 1<sup>a</sup>, e con le cautele della legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra, detratti gli assegni supplementare e di cura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

#### Art. 38.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36 — lettera b — e si oppongano al ricovero, l'inden-

nità di cui all'articolo 35 non è dovuta; e gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

Il senatore Carelli aveva proposto di sopprimere le parole: « l'indennità di cui all'articolo 35 non è dovuta ».

Questo emendamento, che oltretutto decade per l'assenza del presentatore, è anche superato dal fatto che la maggioranza della Commissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36 — lettera b — e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi ».

La minoranza della Commissione, in dipendenza degli emendamenti presentati all'articolo 26, ha proposto di sopprimere la parola « supplementare ». In analogia a quanto è stato deciso per gli articoli 35 e 37, anche l'articolo 38 sarà votato nel testo della maggioranza della Commissione, lasciando però impregiudicata la proposta di modificazione della minoranza, in relazione alla decisione che sarà adottata sull'articolo 26.

Con questa riserva, pongo pertanto in votazione l'articolo 38 nel nuovo testo della maggioranza della Commissione, di cui ho dato testè lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

#### Art. 39.

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'articolo 35 e dell'articolo 36, lettera b, è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro del tesoro entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

A questo articolo la Commissione propone un emendamento tendente a sostituire alle parole

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

« Ministro del tesoro » le altre « Ministro dell'interno ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. L'emendamento trova la sua giustificazione nel fatto che presso il Ministero dell'interno vi è la Direzione generale dell'assistenza.

PRESIDENTE. Domando al rappresentante del Governo se accetta questo emendamento.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi rimetto alla Commissione e al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 modificato secondo la predetta proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 40.

Quando il militare o il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente, sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'articolo 12.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

(È approvato).

#### Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile dalla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, e 4<sup>a</sup>, categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> al-

la 8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55<sup>o</sup> od il 60<sup>o</sup> anno di età e risulti altresì che i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita, è concesso un assegno di previdenza non riversibile né sequestrabile di annue lire 72.000.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1<sup>a</sup> categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

La minoranza della Commissione ha presentato un nuovo testo del primo comma e ha proposto l'introduzione di un comma aggiuntivo fra il terzo e il quarto.

In linea subordinata, i senatori Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati hanno presentato due emendamenti sostitutivi al primo comma.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. L'articolo 41 del testo della minoranza della Commissione, naturalmente, è basato sul corrispondente progetto. Però, nell'ipotesi in cui l'articolo 26 possa essere approvato in seguito secondo il testo della maggioranza della Commissione, noi abbiamo presentato, in via subordinata, un altro emendamento, il quale non muta la sostanza del provvedimento che noi proponiamo sia adottato, ma lo coordina con le norme del testo medesimo.

PRESIDENTE. L'articolo in esame è collegato con l'articolo 26, del quale è stata rinviata la discussione. Non potendosi per l'articolo 41 seguire lo stesso criterio già adottato per gli articoli 35, 37 e 38 — e cioè l'approvazione nel testo della maggioranza con la riserva di introdurre o meno, in sede di coordinamento, gli emendamenti proposti dalla minoranza in dipendenza della decisione che verrà adottata sull'articolo 26 — occorre rinviare la discussione dell'articolo 41 a dopo quella dell'articolo 26.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. È d'accordo anche la minoranza.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione dell'articolo 41 è allora rinviata a dopo quella dell'articolo 26.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 42:

Art. 42.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1<sup>a</sup> categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'articolo 22, secondo comma.

(È approvato).

Art. 43.

Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'articolo 41.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Al secondo comma di questo articolo c'è un emendamento della minoranza della Commissione, tendente a sostituire alle parole « di cui al primo comma » le altre « di cui al primo e quarto comma ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Anche questo emendamento è basato sul progetto della minoranza. Infatti mediante un comma aggiuntivo all'articolo 45 noi proponiamo che l'assegno di 56 mila lire all'anno sia esteso anche alle vedove ed ai genitori e, naturalmente, in questo caso noi, per forza di cose, dobbiamo far riferimento non soltanto al primo, ma anche al quarto com-

ma dell'articolo 41 al quale esso trovasi subordinato. Si tratta evidentemente di questioni fra loro collegate.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento della minoranza della Commissione è subordinato alla norma aggiuntiva proposta dalla minoranza stessa come quarto comma dell'articolo 41, del quale è stata rinviata la discussione, l'articolo 43 può essere posto in votazione nel testo della maggioranza, con riserva di aggiungere, in sede di coordinamento, il riferimento al quarto comma dell'articolo 41, qualora quest'ultimo venga approvato nel testo della minoranza.

Con la predetta riserva pongo pertanto in votazione l'articolo 43 nel testo della maggioranza della Commissione, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocati è concesso un assegno di lire 72.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Il Ministro del tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 101 e 102.

L'assegno decorre dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione finchè questo sia corrisposto; viene liquidato per periodi di due anni e può essere rinnovato, su domanda degli interessati, finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

L'assegno può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che sia venuta meno la ragione per la quale fu concesso.

Il relatore di minoranza, senatore Cerruti, ed i senatori Ferrari, Allegato, Baiontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati, propongono la seguente nuova formulazione dell'articolo 44, sostitutiva di quella già presentata dalla minoranza della Commissione:

« Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla prima categoria e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

« Agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima con età inferiore ai 60 anni compiuti, se risultano effettivamente incollocati per cause non dipendenti dalla loro volontà, è concesso un assegno di incollocamento pari alla differenza tra la pensione complessiva che percepiscono e quella complessiva di prima categoria.

« La domanda per conseguire il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere presentata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — e corredata da attestazioni rilasciate dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalle quali risulti che gli invalidi siano incollocabili ed effettivamente incollocati nel primo caso, ed effettivamente incollocati per cause indipendenti dalla loro volontà nel secondo.

« Il Ministro del tesoro provvede in merito, previo accertamento sanitario di controllo nel caso di dichiarata incollocabilità da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche di cui ai successivi articoli 101 e 102.

« La pensione o l'assegno di prima categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione, finché questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

« Il passaggio di categoria, di cui al primo comma, e l'assegno, di cui al secondo comma, possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro del tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. L'impostazione di tutto l'articolo 44 ed i criteri che sono rispettivamente adottati nei due testi risultano completamente diversi fra di loro. Per intanto noi facciamo una netta distinzione fra coloro che sono dichiarati incollocabili per legge e coloro che sono incollocati di fatto e non per loro colpa. Nel primo caso, e cioè quando un invalido per la natura ed il grado della sua malattia può risultare di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, il solo elementare buon senso impone che egli sia senz'altro assegnato alla prima categoria, poichè, almeno per ipotesi se non in concreto, unicamente l'assegno corrispondente alla prima categoria gli può permettere di sopprimere alla meno peggio alle più elementari esigenze della vita senza ch'egli sia costretto a lavorare.

Quando un uomo non solo non può, ma addirittura non deve lavorare perchè costituisce un pericolo per sé e per gli altri, è tanto lapalissiano ch'egli debba essere posto in condizioni di poter vivere senza lavorare! A questo proposito c'è anche un emendamento presentato dallo onorevole Carelli a nome dell'Associazione mutilati ed invalidi che esprime lo stesso concetto sebbene esso si riferisca alla casistica clinica della tabella A. Quindi, per il primo punto, che concerne gli incollocabili per legge non esiste altra via logica che quella di assegnarli senz'altro alla prima categoria e di corrispondere loro l'assegno afferente alla categoria medesima.

Ed ora passiamo agli altri invalidi, vale a dire a quelli che sono incollocati di fatto e non per ragioni che possano dipendere dalla loro cattiva volontà. È noto che nei giorni scorsi è stata approvata una nuova legge su collocamento obbligatorio degli invalidi in base alla quale, se essa fosse realmente rispettata — ed il Governo ha il preciso dovere di rispettarla esso stesso e di farla rispettare — tutti gli invalidi che sono attualmente disoccupati potreb-

berò trovare una adeguata sistemazione. Auguriamoci che così avvenga; comunque, se ciò non dovesse avvenire tanto presto (e noi, sia detto senza tante perifrasi, non siamo molto ottimisti), per il periodo di transizione che in linea di massima dovrebbe precedere la piena e concreta applicazione della legge suddetta, facciamo il seguente ragionamento: esclusi gli invalidi ascritti alla prima categoria dato che in questo secondo caso sono interessati soltanto gli invalidi ascritti nelle categorie dalla seconda all'ottava, poichè esiste un salto notevole nelle corrispondenti pensioni, il criterio di dare un assegno di collocamento uniforme di 72.000 lire pro-capite all'anno non è di certo un criterio razionale. Infatti coloro che appartiene alla seconda categoria e percepisce in concreto, secondo il progetto governativo, 11.468 lire al mese, se gli vengono assegnate altre 6.000 lire mensili come assegno di incollocamento, verrà a percepire in tutto 17.468 lire al mese. Non è certo una somma che gli consentirà di risolvere in pieno il suo problema domestico, ma tuttavia è per lo meno tale da porlo in condizioni di sfamarsi. Che dire invece di coloro che appartengono, ad esempio, all'ottava categoria i quali percepiscono soltanto 1.531 lire al mese? Se alla loro insignificante pensione si aggiungono altre 6.000 lire mensili, con la somma risultante di 7.531 lire non risolvono proprio niente. Perciò, occorre adottare un criterio diverso. Nel periodo in cui questi invalidi rimangono disoccupati, bisogna corrispondere loro un assegno minimo col quale siano posti in condizione di poter vivere. Ora, qual'è questo assegno minimo? È ovvio che si tratta di quello di prima categoria: lire 26.501 al mese. E perciò, finchè essi rimangono in tale condizione, dev'essere loro assegnata la differenza tra l'assegno che attualmente percepiscono a seconda della categoria alla quale sono ascritti e quello di prima categoria. Ragioni di evidente ed elementare buon senso impongono che sia adottato questo e soltanto questo provvedimento.

Gli altri commi riguardano questioni di procedura sui quali non ritengo sia il caso di soffermarsi. Per chiarezza desidero ancora ripetere i concetti fondamentali: se vi sono invalidi incollocabili a termini di legge, essi debbono essere senz'altro assegnati alla prima categoria, e ciò finchè dura la suddetta situazione di carattere critico; se invece trattasi di invalidi ascritti dalla

seconda all'ottava categoria, i quali siano disoccupati non per loro colpa, in attesa che la legge sul collocamento abbia concreta applicazione, nel qual caso andrebbero tutti a posto (ed è quello che essi desiderano), dev'essere loro concessa l'integrazione tra l'assegno che percepiscono e quello di prima categoria, perchè solo con l'assegno di prima categoria, che è poi di 26.501 lire al mese, essi possono essere in grado di risolvere alla meno peggio il problema della loro esistenza.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** La Commissione ha già esaminato il problema indicato nel primo comma in relazione alle richieste formulate dall'Associazione mutilati ed ha avuto in quell'occasione ad esprimere parere favorevole, d'accordo col Governo, sul passaggio degli incollocabili nella prima categoria. Si è ritenuto, e credo che su questo siamo d'accordo anche con la minoranza, come eravamo d'accordo con i rappresentanti dell'Associazione, che per prima categoria si debba intendere quella di coloro che non usufruiscono degli assegni di superinvalidità. Quindi per il primo punto non sorge questione e la Commissione accetta il testo del primo comma proposto dal senatore Cerruti con questa aggiunta chiarificatrice: alle parole « verranno ascritti alla prima categoria » aggiungere le altre: « nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità ». Questa a titolo di chiarimento, perchè l'accordo sostanziale già esiste.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Ritengo che per quanto non necessaria l'aggiunta proposta dalla maggioranza della Commissione possa essere accettata.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Il secondo punto si riferisce all'assegno di non collocamento: qui non siamo d'accordo con la minoranza, mentre devo aggiungere che siamo perfettamente d'accordo con il suggerimento che è venuto dalla Associazione mutilati ed invalidi, la quale ha espresso la sua richiesta precisamente nei termini indicati nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione che prevede la corresponsione di un assegno di lire 72.000 annue.

**CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CHIARAMELLO**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione, perchè ha accettato tutte le proposte formulate dall'Associazione nazionale invalidi.

**CERRUTI**, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CERRUTI**, *relatore di minoranza*. Non posso che esprimere il mio profondo rammarico, perchè il sistema che si vuol adottare non risolve proprio niente. Ma insomma, un invalido che percepisce 1.531 lire al mese, allorquando gli si corrispondano altre 6.000 lire — ditemi voi — come può sbucare il lunario? Ora, mentre si può capire che tale assegno attenui il disagio per gli ascritti alla seconda categoria, che arriverebbero a percepire 17.468 lire in tutto, per coloro invece che sono ascritti alle altre successive categorie l'assegno di incollocamento non risolve proprio nulla. Io ho prospettato i due casi estremi, ma quanto ho detto ha un valore crescente man mano che si discende dalla seconda alla ottava categoria (la pensione della terza è di lire 8.205, quello della quarta di lire 5.603, della quinta di lire 3.764, della sesta di lire 2.955, della settima di lire 2.192 e dell'ottava di lire 1.531). Quando le pensioni risultano di un ammontare rapidamente decrescente è assurdo voler assegnare un *quid fissi* (lire 6.000 al mese) col quale non si può nemmeno risolvere in pieno il problema per chi percepisce la pensione più elevata di tutta la serie decrescente. Non sussiste altra via d'uscita. Se il minimo vitale è quello della pensione di prima categoria, l'assegno dev'essere di integrazione fino a raggiungere tale limite in tutti i casi. Quindi insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Pongo allora in votazione il primo comma del testo proposto dal senatore Cerruti. Tale comma, accettato dalla maggioranza della Commissione, in seguito all'emendamento formulato da questa ed accettato dal relatore di minoranza, risulta del seguente tenore :

« Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano risultare di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza

dei compagni di lavoro e risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla prima categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma del testo presentato dal senatore Cerruti, non accettato né dalla Commissione, né dal Governo. Ne do nuovamente lettura :

« Agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, se risultano effettivamente incollocati per cause non dipendenti dalla loro volontà, è concesso un assegno di incollocamento pari alla differenza tra la pensione complessiva che percepiscono e quella complessiva di prima categoria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma, che diventa secondo, del testo della maggioranza della Commissione. Lo rileggo :

« Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocati è concesso un assegno di lire 72.000 annue ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma, diventato terzo, del testo della maggioranza della Commissione, per il quale il senatore Cerruti ha proposto una nuova formulazione, di cui è già stata data lettura.

**CERRUTI**, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CERRUTI**, *relatore di minoranza*. Secondo la nostra proposta, la domanda per conseguire il passaggio di categoria di cui al primo comma (che è stato accettato secondo il testo della minoranza) e l'assegno di cui al secondo comma dev'essere presentata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — e corredata da attestazioni rilasciate dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalle

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

quali risultati che gli invalidi siano incollocabili nel primo caso, ed effettivamente incollocati non per loro colpa nel secondo. Questo è il testo proposto dalla minoranza.

**PRESIDENTE.** Ma la maggioranza chiede nel suo testo oltre l'attestazione, la iscrizione nelle liste dei disoccupati.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Le liste dei disoccupati sappiamo benissimo come vengono compilate. Noi pertanto riteniamo che siano più che sufficienti le attestazioni dell'Opera, la quale è quella che deve eseguire direttamente le indagini per accettare tutti gli elementi di fatto. Mi pare proprio inutile ricorrere anche alla prova della iscrizione nelle liste dei disoccupati. Se non si ha fiducia nelle indagini svolte dall'Opera, quale valore probatorio possiamo attribuire alla iscrizione nelle liste dei disoccupati? L'invalido può essere iscritto nelle liste dei disoccupati e lavorare, mentre può non essere iscritto nelle liste dei disoccupati ed essere effettivamente disoccupato. Quelle che contano sono le indagini che la Opera deve svolgere per ogni invalido che trovasi in tali condizioni. Il resto è pleonastico.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo presentato dal senatore Cerruti, che rileggo :

« La domanda per conseguire il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere presentata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — e corredata da attestazioni rilasciate dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalle quali risultati che gli invalidi siano incollocabili ed effettivamente incollocati nel primo caso, ed effettivamente incollocati per cause indipendenti della loro volontà nel secondo ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma, già secondo, del testo della maggioranza, di cui do nuovamente lettura :

« La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risultati che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e

siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al terzo comma, che diviene quarto, del testo della maggioranza della Commissione. Ne do nuovamente lettura :

« Il Ministro del tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 101 e 102 ».

Il quarto comma del testo proposto dal senatore Cerruti è, invece, del seguente tenore :

« Il Ministro del tesoro provvede in merito, previo accertamento sanitario di controllo nel caso di dichiarata incollocabilità da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche di cui ai successivi articoli 101 e 102 ».

Domando al senatore Cerruti se insiste su questo emendamento.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione questo comma nel testo della maggioranza della Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo il quarto comma che diventa quinto del testo della maggioranza della Commissione :

« L'assegno decorre dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione finché questo sia corrisposto; viene liquidato per periodi di due anni e può essere rinnovato, su domanda degli interessati, finché sussestano le condizioni che ne determinarono la concessione ».

Il nuovo testo proposto dalla minoranza della Commissione è il seguente :

« La pensione o l'assegno di prima categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione, finché questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda del-

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

l'interessato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione ».

Come appare dalla lettura, i due testi nella sostanza sono identici con l'unica aggiunta in quello del senatore Cerruti del riferimento all'assegno di incollocamento, in dipendenza dell'approvazione del primo comma dell'articolo nel testo proposto dal senatore Cerruti.

Il senatore Carelli ha poi presentato un emendamento soppressivo delle parole: « con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per illustrare questa proposta di modifica.

**CARELLI.** Ho presentato questo emendamento perchè ritengo che il godimento dell'assegno di incollocamento non possa essere di ostacolo al godimento dell'assegno di previdenza. Diversa è infatti la natura dei due assegni. Mentre il primo integra la modesta pensione di guerra per il mancato collocamento al lavoro, il secondo invece è una concessione per uno stato di bisogno dell'invalido, quando cioè i suoi mezzi di sussistenza non sono tali da soddisfare alle necessità della vita. Per tale ragione confido che il mio emendamento venga approvato dal Senato.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Tengo a precisare che la minoranza appoggerà l'emendamento Carelli.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Il senatore Carelli erra quando afferma che l'assegno di previdenza e quello di non collocamento abbiano una struttura diversa. L'assegno di previdenza è infatti in connessione con l'età. Quando, cioè, il mutilato abbia raggiunto il 55° o 60° anno di età, si presume, essendo egli già minorato nella capacità di rendimento, che non abbia ulteriormente la possibilità di lavorare ed allora la sua pensione viene ad essere integrata con un assegno di previdenza. Si ricordi che la pensione costituisce soltanto un primo elemento per cercare di dare una indipendenza economica al mutilato. Tale primo elemento viene poi completato dall'attività del mutilato stesso, la quale è garantita e facilitata dalle leggi sul collocamento obbligatorio. Ora, quando il mutilato ha raggiunto l'età

in cui, per la *infirmitas aetatis*, non è più in grado di mettere a partito la sua residua capacità lavorativa, si trova ad essere un perfetto pensionato ed allora, nel saggio intento della legge, si unisce alla pensione questa indennità di previdenza, che corrisponde quasi ad un trattamento di quiescenza. Ogni mutilato infatti sa che, raggiungendo l'età che è sulla soglia della vecchiaia, ha diritto a questo complemento. Come si spiega allora l'aggiunta di un ulteriore complemento che ha la medesima finalità, cioè la indennità di non collocamento, quando il presupposto della indennità di non collocamento è la disoccupazione? La disoccupazione, in questo caso, è il risultato di condizioni sociali di domanda e di offerta di lavoro; nell'altro caso la disoccupazione è il risultato della *infirmitas aetatis*; ma nell'uno e nell'altro la legge è provvida e concede ora l'indennità di previdenza, ora l'indennità di incollocamento nella misura fissa di 72.000 lire. Si intende che l'una e l'altra indennità non possono essere, per le ragioni suddette, cumulabili.

**CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo si rimette alle dichiarazioni del relatore di maggioranza.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Carelli se insiste nel suo emendamento.

**CARELLI.** Dichiaro di insistere.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione lo emendamento soppressivo del senatore Carelli, non accettato né dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

**D'INCA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'INCA.** Dichiaro che voterò a favore dello emendamento dell'onorevole Carelli per questa considerazione di carattere giuridico: l'ammonitare dell'assegno di incollocamento può influire sulla valutazione delle condizioni economiche dell'invalido, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, ma non può in ogni caso precluderne il diritto. Per questa ragione, che mi pare ovvia, voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Carelli.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'emendamento Carelli è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(*Il Senato non approva l'emendamento Carracci.*)

(*Commenti - Clamori dai settori di sinistra.*)

Pongo allora in votazione il quinto comma dell'articolo 44 nel testo proposto dal relatore di minoranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Passiamo infine all'ultimo comma. Do nuovamente lettura del testo della maggioranza della Commissione :

« L'assegno può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che sia venuta meno la ragione per la quale fu concesso ».

Il testo proposto dal relatore di minoranza tiene conto della disposizione approvata come primo comma dell'articolo. Lo rileggono :

« Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi ».

Pongo pertanto in votazione l'ultimo comma nel testo proposto dal senatore Cerruti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 44 che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato :

#### Art. 44.

Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e risultino effettivamente incollocabili, verranno ascritti alla prima categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocabili è concesso un assegno di lire 72 mila annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocabili per circostanze non imputabili ad essi.

Il Ministro del tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 101 e 102.

La pensione o l'assegno di prima categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con lo assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione finché questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Dell'articolo 45, la maggioranza della Commissione propone il seguente nuovo testo che sostituisce quello già presentato :

#### Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2 capoverso, 3, 4, C, D, E, F, G, punto 1, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del ministrato.

L'indennità è concessa nella misura di lire 26 mila mensili per i grandi invalidi specificati nel-

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

la lettera A, di lire 24 mila per quelli specificati nella lettera A-bis, di lire 20 mila per quelli specificati nella lettera B, di lire 18 mila per quelli specificati nelle lettere C e D, di lire 15 mila per quelli specificati nelle lettere E ed F e di lire 12 mila per quelli specificati nella lettera G, punto 1, oppure nella misura rispettivamente di lire 22 mila, 20 mila, 16 mila, 15 mila, 12 mila e 9 mila, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano nei comuni aventi una popolazione superiore a centomila abitanti o inferiore.

È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei 4/5.

L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Data l'intima connessione fra il primo ed il secondo comma, mi sembra opportuno che la discussione dei due commi abbia luogo contemporaneamente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La minoranza della Commissione aveva proposto il seguente testo del primo e del secondo comma:

#### Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità specificate alle seguenti lettere e punti della tabella E annessa alla presente legge, residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100 mila abitanti, sono accordate per l'assunzione e la retribuzione di un accompagna-

tore, le indennità mensili come in appresso indicate:

lettera A . . . . .	L. 24.000
lettera A-bis . . . . .	22.000
lettera B . . . . .	19.000
lettere C e D . . . . .	15.000
lettere E e F . . . . .	12.000
lettera G 1 . . . . .	9.000

Le dette indennità sono elevate come segue per i superinvalidi residenti in Comuni superiori a 100 mila abitanti:

lettera A . . . . .	L. 30.000
lettera A-bis . . . . .	27.000
lettera B . . . . .	24.000
lettere C e D . . . . .	18.000
lettere E e F . . . . .	15.000
lettera G 1 . . . . .	12.000

Ora invece una nuova proposta del senatore Cerruti e di altri senatori, tende a sostituire, tanto nel primo che nel secondo comma, alle parole « lettera G 1 » le altre « lettera G ».

Il senatore Carelli poi propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere A, A-bis, B, C D, E, F e G, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

« L'indennità è concessa nella misura di lire 30 mila mensili per i grandi invalidi specificati nella lettera A, di lire 27 mila per quelli specificati nella lettera A-bis, di lire 24 mila per quelli specificati nella lettera B, di lire 18 mila per quelli specificati nelle lettere C e D, di lire 15 mila per quelli specificati nelle lettere E, F e di lire 12 mila per quelli specificati nella lettera G, oppure nella misura rispettivamente di lire 24 mila, 22 mila, 19 mila, 15 mila, 12 mila e 9 mila mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in comuni aventi una popolazione di 100 mila o più abitanti, ovvero inferiore ai 100 mila ».

Anzitutto vorrei fare osservare al senatore Carelli che, per quanto sia scritto diversamente, il suo emendamento coincide esattamente con lo emendamento della minoranza della Commissione.

**CARELLI.** Allora lo ritiro e aderisco all'emendamento della minoranza.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Qui siamo nel campo della indennità di accompagnamento per i superinvalidi. In sostanza, dopo un lungo e doloroso travaglio, le divergenze che ancora si riscontrano sono di due ordini. La prima si rileva nella estensione delle lettere. Nel nostro successivo emendamento abbiamo incluso anche la lettera G per tutti e tre i punti, vale a dire anche per i punti G 2 e G 3 che prima non figuravano. La seconda divergenza si rileva nella somma da attribuirsi alle tre prime lettere della tabella E. Infatti, tanto nel caso in cui il Comune abbia una popolazione superiore ai 100 mila abitanti, quanto nel caso in cui essa sia inferiore, alle lettere A, Abis e B viene corrisposto un assegno inferiore a quello richiesto dalla Associazione. Vediamo ora la diversa entità di questi assegni. Alla lettera A, nel caso in cui la popolazione superi i 100 mila abitanti, secondo l'emendamento proposto nel testo della minoranza, si dovrebbero corrispondere 30.000 lire mensili; secondo quello della maggioranza soltanto 26.000; alla lettera Abis, rispettivamente: 27.000 e 24.000; alla lettera B, rispettivamente: 24.000 e 20.000. Per l'indennità di cui alle lettere C, D, E, F e G punto uno, v'è pieno accordo fra il testo della minoranza e quello della maggioranza, a prescindere però dagli altri due punti della lettera G che noi includiamo e che invece nel testo della maggioranza sono esclusi.

Per ciò che interessa invece i Comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti le differenze sono le seguenti: alla lettera A, secondo il testo della minoranza si dovrebbero corrispondere 24.000 lire mensili, mentre in quello della maggioranza sono 22.000; alla lettera Abis, rispettivamente: 22.000 e 20.000; alla lettera B, rispettivamente: 19.000 e 16.000.

Ora vediamo chi sono coloro ai quali sono stati ridotti questi assegni, od, almeno, non verrebbero corrisposti secondo l'entità richiesta dalla Associazione mutilati ed invalidi di guerra.

Alla lettera A della tabella E troviamo due punti. Nel primo punto si tratta di cecità assoluta accompagnata da analoga sordità, oppure da mancanza dei due arti superiori od inferiori;

nel secondo, della perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi insieme. Alla lettera Abis, troviamo altri due punti. Nel primo si tratta di cecità assoluta, accompagnata da un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie della tabella A; nel secondo, di lesioni gravissime del sistema nervoso con paralisi totale dei due arti inferiori e la paralisi della vescica e del retto. Alla lettera B, troviamo altri quattro punti. Nel primo si tratta di cecità assoluta; nel secondo, di pazzia pericolosa; nel terzo, di lesioni permanenti dell'encefalo e del midollo spinale con gravi conseguenze per la vita organica e sociale dell'invalido; nel quarto di tubercolosi od altre gravi infermità che esigono la continua degenza a letto.

Dunque si tratta di tre complessi di superinvalidità che straziano l'anima non dico a constatarli *de visu*, ma semplicemente a leggerne la descrizione. Non ci sono somme che paghino le tremende infermità che hanno colpito questi nostri sventurati fratelli. Ora, immaginate, per esempio, un minorato al quale manchino i quattro arti. Egli, senza dubbio, ha bisogno di essere permanentemente assistito di giorno e di notte, e ciò per tutte le occorrenze, ivi compresi i bisogni più umili. È così pure un minorato che sia totalmente e permanentemente cieco, ed inoltre gli manchino altri due arti o superiori o inferiori, ovvero sia completamente cieco e sordo. Cosa volete che possa fare un uomo ridotto in queste spaventose condizioni senza l'aiuto continuo ed amorevole di una persona valida, la quale dev'essere disposta a sorreggerlo per tutte le sue necessità fisiche ed a sopportare tutti i suoi perturbamenti psichici?

Ora, credete voi che in una città di 100 mila abitanti, disponendo di 26.000 lire al mese, sia tanto facile trovare una persona che sia pronta a sobbarcarsi ad un compito così penoso ed ininterrotto, il quale deve sempre essere eseguito non solo materialmente, ma anche con un senso di amore e di riguardo per le tremende condizioni in cui giace chi dev'essere assistito? Anzi, questo lavoro richiede pure una certa e speciale pratica quale dev'essere in genere in possesso di coloro che sono chiamati a svolgere compiti infermieristici. E che sia difficile trovare un uomo adatto con così poca spesa lo dimostra il fatto che un gruppo numeroso di grandi invalidi hanno, per

un complesso di motivi, ma in particolare per dichiarate ragioni di carattere economico, insistito vivamente affinché in luogo di ricevere l'indennità sia loro concesso di servirsi di un accompagnatore militare.

Ciò premesso, considerando che la differenza non è sensibile e che si tratta soltanto di 6.000 casi in tutto non si dovrebbe esitare ad accogliere le richieste che abbiamo formulate. Per essere precisi, da parte della maggioranza, si parla di assegni che sono stati in un certo qual modo adeguati. Noi non siamo di questo avviso e diciamo francamente che non ci sono somme adeguate per uomini che si trovino in condizioni così tremende. Dal momento che poco alla volta il Governo è andato incontro alle richieste dell'Associazione mutilati ed invalidi, richieste che abbiamo fatto nostre, mi pare che sarebbe consigliabile ed anche simpatico procedere fino in fondo, tralasciando di lesinare per questi casi gravissimi che meritano tutta la nostra considerazione.

Per ciò che interessa i punti 2 e 3 della lettera G, argomento di punta del nostro emendamento, non possiamo fare a meno di considerare che l'indennità di accompagnamento è stata concessa a tutti i superinvalidi, ad eccezione di coloro che sono contemplati nei suddetti punti della lettera G. Sono anch'essi superinvalidi che hanno fatto causa comune con tutti gli altri perché venissero accolte le loro rivendicazioni. Direte che questa è una questione platonica, ma badate bene che c'è anche una questione di fatto: perché escludere proprio coloro che hanno riportato la perdita dei due piedi, oppure di un piede e di una mano insieme (n. 2), e coloro che hanno riportato la disarticolazione dell'anca (n. 3)? Questi ultimi poi non possono nemmeno applicare l'apparecchio protetico e debbono camminare sempre con le stampelle!

Dunque, sia per l'entità degli assegni, sia per l'estensione a questi due ultimi punti, che sarebbero gli unici ad essere esclusi dal beneficio dell'indennità di accompagnamento, noi insistiamo affinché sia accolto il nostro emendamento tanto per l'una quanto per l'altra questione di fondo. L'aumento finanziario che si determinerebbe, sia portando le cifre al livello richiesto nel testo della minoranza, sia estendendo la indennità a questi ultimi due punti della lettera G, sarebbe esiguo. Confido che sia il Governo, sia la maggioranza della Commissione vorranno accogliere su-

bito il nostro emendamento, in quanto è rispondente a ragioni logiche ed anche di umanità nei riguardi di questi grandi sventurati.

Meglio farlo oggi che rinviarlo a domani, di fronte alle sicure e vibrate proteste dell'Associazione e degli interessati.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Circa l'estensione dell'indennità è necessario che il Senato sappia che le richieste formulate dall'Associazione mutilati, che sono poi le identiche richieste della relazione di minoranza, sono state accolte integralmente. In un primo momento, dovendo ci basare sulla disponibilità di tre miliardi, non parve possibile estendere l'indennità anche agli invalidi delle categorie F 4 e G 1; ma ciò solo per ragioni di disponibilità, e di questo il relatore fece ampia dichiarazione nella sua relazione scritta, come a voler quasi giustificarsi di fronte a codeste categorie, le quali avevano motivi non differenti da quelli delle altre per ricevere un supplemento, a qualsiasi titolo, di miglioramenti economici. Però — diceva la maggioranza della Commissione — ci troviamo al cospetto di infermi, di ammaliati di tubercolosi e, stando al carattere di questa particolare indennità, che è di accompagnamento, per i tubercolotici non si presenta quella necessità che è ritenuta fondamentale per le altre categorie. Tuttavia, in un momento successivo, non appena è stato possibile avere una ulteriore disponibilità di mezzi, annunciata dal Sottosegretario all'inizio dei nostri lavori nella cifra di due miliardi, per prima cosa si sono tenute presenti le categorie F-4 e G-1, secondo la richiesta formulata fin dall'inizio e mantenuta inalterata fino a ieri sera dall'Associazione e, aggiungo, anche dalla relazione di minoranza, che si fermava alla lettera G-1.

Mi preme mettere in rilievo tale punto perché non sembri che la Commissione non si sia resa conto dell'impellenza e dell'importanza del problema, così come era visto dagli stessi interessati. Ma, se ora gli interessati, avendo in pieno raggiunto l'appagamento delle loro richieste, vogliono andare più oltre, la Commissione non può non rilevare che essi non sono, quanto meno, coerenti con se stessi, se si considera che tali richieste sono state pubblicate nel manifesto dell'Associazione e che il testo dall'articolo 45 del-

l'Associazione è integralmente riprodotto nel testo già presentato dalla minoranza. Ora, dopo che le domande dei tubercolotici sono state appagate e l'ulteriore disponibilità di due miliardi è stata esaurita (e altra parte di questi due miliardi è andata a favore degli stessi grandi invalidi, estendendosi ai medesimi l'assegno supplementare, come vedremo a suo tempo), si cerca una ulteriore estensione, prima non richiesta. Pertanto la Commissione deve, pur dolente, non accettare questa nuova estensione. Nel medesimo tempo, e nello stesso spirito di amore per la categoria dei pensionati diretti ed indiretti, essa deve dichiarare alla minoranza e ai presentatori dell'emendamento: se vi sarà domani una ulteriore disponibilità — e allo stato attuale delle cose ancora non vediamo quale — rivolgiamo l'attenzione alle pensioni indirette, agli orfani, alle vedove, ai genitori; non facciamo che una categoria abbia per intero tutto ciò che desidera mentre altre — date le restrizioni di bilancio, che sono quelle che sono e che pongono dei limiti che domani potrebbero essere invalicabili — vedano cadere le loro speranze, vedano venir meno la possibilità di risolvere il proprio problema.

**PALERMO.** Il problema si deve risolvere! Chiedete i soldi a chi li ha!

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** L'altro punto in discussione si riferisce all'aumento. È bene che l'Assemblea sappia in che cosa consiste questa differenza di aumento. Noi abbiamo introdotto la indennità di accompagnamento, che prima non esisteva, perchè prima l'accompagnatore era un militare. Noi manteniamo ancora il militare per coloro che lo desiderino, ma abbiamo concesso anche la possibilità di avvalersi di una persona di famiglia.

In tal caso — che è il più frequente, direi il normale — la indennità in gran parte viene a costituire un ulteriore miglioramento del trattamento economico, che non esisteva prima della guerra. Essa giunge, è bene che si tengano presenti le cifre, a 26.000 lire mensili per i grandi invalidi specificati nella lettera A. Si lamenta che non si approvi la richiesta di 30.000 lire, ma si tenga presente che abbiamo da risolvere il grande problema, non mi stancherò mai di dirlo, delle pensioni indirette. Si può ulteriormente migliorare il trattamento, secondo l'intendimento delle categorie interessate, colmando queste

piccole differenze che sono di 2, 3, 4 mila lire, solo per le prime tre categorie, ma alla condizione che la somma che lo Stato potrà ancora dare per la risoluzione del problema, venga meglio distribuita tra coloro che ne hanno davvero diritto, per una effettiva, attuale invalidità: che si proceda cioè ad una revisione, la quale appare sacrosanta. È giusto che chi si trova nell'effettivo stato di minorazione delle proprie capacità di lavoro abbia questa indennità, ma non può apparire giusto che colui il quale, in un primo momento riconosciuto come ascrivibile ad una categoria e dopo, per sua fortuna, guarito o migliorato, continui a godere un trattamento economico che è di una categoria nella quale non può essere più ascritto. Egli in questa maniera non nuoce allo Stato, ma ai suoi colleghi, a quelli che effettivamente dovrebbero essere i destinatari della somma messa a disposizione dallo Stato.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Per quanto ha affermato l'onorevole Zotta, e cioè che la misera torta bisogna dividerla fra tutti, non solo per le pensioni indirette, ma anche per i grandi invalidi voglio esprimere la mia profonda tristezza di fronte a questi cavilli su argomenti di tale natura. So del caso di un grande invalido, medaglia d'oro, che fa parte del gruppo numeroso di coloro che hanno insistito per disporre di un accompagnatore militare, il quale per recarsi da Bologna a Roma per perorare la sua causa ha dovuto ricorrere all'opera di un vigile del fuoco, perchè non ha trovato nessuno che si prestasse alla bisogna. L'onorevole Zotta ha poi accennato anche al fatto che bisognerebbe, dal complesso della cifra destinata ai superinvalidi, dedurre la maggior somma che viene richiesta dal nostro emendamento estensivo per la lettera G. In sostanza, secondo lui dovrebbero essere i superinvalidi a farne le spese, quando sappiamo benissimo che non ricevono neppure una somma adeguata alle loro condizioni. Ciò è inaudito: ma insomma, si prelevino i soldi da coloro che dispongono di mezzi, e non si infierisca contro degli sventurati ridotti in queste pietose condizioni. È lo Stato che ha il preciso dovere di pagare, e non gli invalidi attraverso forme mutualistiche.

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Zotta nei riguardi della lettera *G*, è comprensibile che, nella preparazione febbrile degli emendamenti, si sia arrivati, in un primo tempo, soltanto alla lettera *G*, numero 1. Ma poi la cosa è stata esaminata attentamente e si è visto che bisognava preoccuparsi anche di quelli che sarebbero i soli ad essere esclusi, mentre invece si tratta di infermità notevoli. Nel complesso delle infermità a cui si corrisponde l'accompagnamento, ce ne sono diverse che equivalgono alla disarticolazione dell'anca. Ora, per quanto concerne la cifra complessiva si tratta nel primo caso di una maggiorazione di 240 milioni (ho fatto io stesso i calcoli), e nel secondo di 126 milioni all'anno. Quindi tenuto conto delle invalidità di cui trattasi, per le quali qualsiasi somma sarebbe sempre insufficiente, e della eseguità della somma occorrente mi sembra che accampare preoccupazioni di bilancio e parlare di difficoltà, di torta da dividere, e così via, siano cose veramente paradossali e ridicole.

CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io non parlo in questo momento in base a considerazioni di bilancio. Insisto però sul fatto che il Governo ha accettato, d'accordo con la Commissione, tutte le richieste del Comitato centrale dell'Associazione mutilati e quindi non può deflettere da quanto è stato concordato e stabilito con detti dirigenti. Onorevole Cerruti, è facile chiedere in questo campo facendo della facile retorica; chè, se fosse possibile, darei anche io volentieri. L'Associazione dei mutilati del resto, all'unanimità, attraverso il suo Comitato centrale ed in rappresentanza della totalità degli invalidi e mutilati d'Italia, con un senso di responsabilità che le fa onore, ha chiesto delle concessioni che noi abbiamo accordate ed accettate. Non possiamo andare oggi oltre. Faccio notare ancora che io ricevo giornalmente centinaia di telegrammi di adesione all'opera che ho svolto e alle concessioni fatte, da buona parte delle sezioni dei mutilati d'Italia e dai singoli interessati e quindi non sono veritieri le proteste contro questo disegno di legge.

Prego il Senato di seguire questa linea che brevemente ho tracciato e di respingere l'emenda-

mento del senatore Cerruti, accettando viceversa il testo proposto dalla maggioranza della Commissione e accettato completamente, anche nelle dichiarazioni iniziali, fatte all'inizio della discussione generale, dal Governo, per mio tramite.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Il Governo sostiene di aver accettato tutte le richieste fatte dal Comitato centrale dei mutilati. Mi permetto allora di far notare al Governo che, per l'articolo 45, l'Associazione dei mutilati ha richiesto di sostituire nei primi due commi dell'articolo emendato dalla maggioranza della Commissione le parole « lettera *G* 1 » con le seguenti: « lettera *G* ». L'ha accettata il Governo? No.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Quando l'ha richiesta, onorevole Palermo? Oggi in questa Aula?

PALERMO. No, onorevole Zotta, la richiesta è del 12 giugno 1950. (Commenti).

PRESIDENTE. Le questioni in discussione sono due: una riguarda l'estensione, l'altra, la misura dell'indennità di accompagnamento. Evidentemente occorre anzitutto decidere a quali categorie di mutilati debba essere corrisposta la indennità: se cioè si debba dare agli invalidi affetti dalle mutilazioni di cui alla lettera *G* punto 1 — secondo la proposta della maggioranza della Commissione — oppure agli invalidi affetti dalle mutilazioni di cui a tutta la lettera *G* — secondo la richiesta del senatore Cerruti.

Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Cerruti tendente a sostituire nel primo e nel secondo comma, le parole « lettera *G* » alle altre « lettera *G* 1 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Resta ora da decidere sulla misura dell'indennità di accompagnamento.

Pongo in votazione i primi due commi nel testo della minoranza della Commissione, che rileggo:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità specificate alle seguenti lettere e punti della tabella *E*, annessa alla presente legge, residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100 mila abitanti, sono accordate per l'assunzione e la retribuzione di un ac-

1948-50 - CDXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

compagnatore, le indennità mensili come in appresso indicate:

lettera <i>A</i> . . . . .	L. 24.000
lettera <i>A-bis</i> . . . . .	22.000
lettera <i>B</i> . . . . .	19.000
lettere <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .	15.000
lettere <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	12.000
lettera <i>G-1</i> . . . . .	9.000

« Le dette indennità sono elevate come segue per i superinvalidi residenti in comuni superiori a 100 mila abitanti:

lettera <i>A</i> . . . . .	L. 30.000
lettera <i>A-bis</i> . . . . .	27.000
lettera <i>B</i> . . . . .	24.000
lettere <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .	18.000
lettere <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	15.000
lettera <i>G-1</i> . . . . .	12.000

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Pongo in votazione i primi due commi nel testo della maggioranza. Ne do nuovamente lettura:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere *A*, *A-bis*, *B*, punti 1, 2 capoverso, 3, 4, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, punto 1, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

« L'indennità è concessa nella misura di lire 26 mila mensili per i grandi invalidi specificati nella lettera *A*, di lire 24 mila per quelli specificati nella lettera *A-bis*, di lire 20 mila per quelli specificati nella lettera *B*, di lire 18 mila per quelli specificati nelle lettere *C* e *D*, di lire 15 mila per quelli specificati nelle lettere *E* ed *F* e di lire 12 mila per quelli specificati nella lettera *G*, punto 1, oppure nella misura, rispettivamente, di lire 22 mila, 20 mila, 16 mila, 15 mila, 12 mila e 9 mila, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano nei comuni aventi una popolazione superiore a cento mila abitanti o inferiore ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. A nome della minoranza della Commissione, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva i primi due commi nel testo della maggioranza della Commissione è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma, è così formulato:

« È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La minoranza della Commissione aveva proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche nel caso che il servizio di accompagnamento sia disimpegnato da un familiare dell'invalido ».

Esso però è assorbito nel nuovo testo del primo comma proposto dalla maggioranza della Commissione e testè approvato.

Do lettura del quarto, quinto, sesto e settimo comma, sui quali non vi sono proposte di emendamento:

« Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei 4/5.

« L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

« L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

« L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Chi approva questi commi è pregato di alzarsi. (*Sono approvati*).

La minoranza della Commissione propone di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo — che la maggioranza della Commissione ha soppresso col nuovo testo — nella seguente formulazione:

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

« Le disposizioni del presente articolo sono estese anche agli invalidi di cui all'articolo 40 che si trovino nelle stesse condizioni ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La soppressione di tale comma, secondo me, costituiva una necessità di coordinamento formale. Nel testo governativo dell'articolo 40 si facevano due ipotesi: secondo la prima quando il militare, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra — per esempio, cieco di un occhio — perda l'altro occhio per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Nel caso di un militare che perde un occhio, per causa di guerra, e successivamente per causa non dipendente dalla guerra perde l'altro, il testo governativo stabiliva dovesse esser corrisposto, in aggiunta alla pensione, solo un assegno uguale alla metà dell'assegno di superinvalidità che sarebbe spettato per il complesso delle lesioni, se tutte fossero derivate dall'evento di servizio. La Commissione ritenne che i casi fossero identici e pertanto parificò il primo al secondo. Questo articolo è stato stamattina approvato. Per necessità di coordinamento formale l'ultimo comma dell'articolo 45 non ha più ragione di essere, in quanto tra il primo e il secondo comma dell'articolo 40 non c'è più differenza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Non sono dell'avviso dell'onorevole Zotta. Credo che debba essere precisato che le disposizioni dell'articolo 45 si applicano anche agli invalidi di cui all'articolo 40 che si trovino nelle stesse condizioni. La questione è derivata da un errore, diciamolo pure francamente, perchè in un primo tempo si faceva una differenziazione tra i superinvalidi ...

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Se lei ritiene che la precisazione sia necessaria, non abbiamo difficoltà ad accettare la dizione da lei proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 45 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione:

« Le disposizioni del presente articolo sono estese anche agli invalidi di cui all'articolo 40 che si trovino nelle stesse condizioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 45 che, in seguito alle modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere *A*, *A-bis*, *B*, punti 1, 2 capoverso, 3, 4, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, punto 1, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella misura di lire 26.000 mensili per i grandi invalidi specificati nella lettera *A*, di lire 24.000 per quelli specificati nella lettera *A-bis*, di lire 20.000 per quelli specificati nella lettera *B*, di lire 18.000 per quelli specificati nelle lettere *C* e *D*, di lire 15.000 per quelli specificati nelle lettere *E* ed *F* e di lire 12.000 per quelli specificati nella lettera *G*, punto 1, oppure nella misura, rispettivamente, di lire 22.000, 20.000, 16.000, 15.000, 12.000 e 9.000, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano nei comuni aventi una popolazione superiore a centomila abitanti o inferiore.

E data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei 4/5.

L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

1948-50 — CDXLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

Le disposizioni del presente articolo sono estese anche agli invalidi di cui all'articolo 40 che si trovino nelle stesse condizioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

## Art. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1<sup>a</sup> categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli nati o nascituri finchè minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria dell'annessa tabella A, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

La minoranza della Commissione ha proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole « lire 3.000 » le altre « lire 18.000 ».

Mi pare che il concetto espresso nel primo comma, con la dizione « dei figli nati o nascituri » non sia molto chiaro, poichè sembrerebbe che si volesse limitare il numero dei figli a cui può essere concesso questo beneficio, mentre lo spirito della legge è che tale numero sia illimitato. Ritengo quindi opportuno sopprimere le predette parole.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere l'emendamento della minoranza della Commissione.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Se la pensione di prima categoria fosse liquidata realmente caso per caso, seguendo la procedura di stima del danno che la particolare natura di questo diritto richiede, allora non vi sarebbe proprio niente da dire perchè la pensione non potrebbe far a meno di essere adeguata ai rispettivi guadagni, siano essi massimi o minimi. Non essendo ciò tecnicamente e materialmente possibile, la pensione dovrebbe perlomeno essere determinata come una media ponderale dei guadagni del gruppo degli aventi diritto. Invece per la pri-

ma categoria siamo appena al livello minimo estremo. Non parliamo poi delle altre. Quindi, in questo caso, non usciamo affatto dai limiti imposti dal concetto giuridico di questo diritto, se teniamo calcolo dei casi più critici, e cioè se consideriamo anche lo stato di bisogno. Ora, noi pensiamo che per il minorato di prima categoria, il quale ha perso totalmente la sua capacità lavorativa e percepisce 26.501 lire mensili che non bastano nemmeno per lui, sia un insulto assegnargli un assegno del genere di quello proposto dal Governo, cioè di 3.000 lire all'anno per ogni figlio a carico. Come può costui provvedere all'educazione e al mantenimento dei propri figli, quando le 26.501 lire al mese non bastano nemmeno a lui stesso, tenuto calcolo anche delle sue precarie condizioni fisiche? È già un assegno così meschino quello proposto da noi in lire 18.000 all'anno, le quali corrispondono poi a 1.500 lire al mese. Ma se 1.500 lire al mese sono niente cosa dobbiamo dire per le 250 lire al mese le quali corrispondono a 8 lire al giorno? Otto lire al giorno per mantenere ed educare il proprio figlio, quando si percepiscono 26.501 lire al mese di assegno totale di prima categoria, messi insieme tutti gli annessi e connessi? Ciò è mortificante per colui che lo propone ed è un insulto per colui che lo riceve.

Voglio anche aggiungere che assegnando 18 mila lire all'anno per ogni figlio a carico dei minorati di questa categoria la spesa non sarebbe troppo forte. Da calcoli approssimativi che ho eseguito mi risulta che si tratterebbe di 75 milioni all'anno in più di quanto prevede il progetto governativo. Insisto pertanto affinchè sia approvato questo nostro emendamento che — lo comprendiamo benissimo — è tutt'altro che adeguato, ma tuttavia è sempre qualche cosa di meglio di quello miserrimo proposto dal Governo.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOTTA, relatore di maggioranza.** La Commissione non può accettare l'emendamento, per le ragioni di carattere finanziario prospettate più volte e che si trovano alla base dell'intero progetto.

**CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle conclusioni della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della minoranza della Commissione, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, il risultato è dubbio*). (Commenti, clamori).

RUGGERI. (*Rivolgendosi al senatore segretario Bisori, che effettua il conteggio*) Camorrista! (Commenti, clamori, scambio di invettive fra gli opposti settori).

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, deploro nella maniera più formale la parola che lei ha usato. Non è lecito assolutamente porre in dubbio la buona fede di coloro che effettuano, nelle difficoltà che creano i signori senatori, il computo dei voti. Se i signori senatori stessero al loro posto, sarebbe possibile procedere rapidamente al conteggio; in occasione di questa votazione, invece, stante il disordine determinatosi nell'Aula, i segretari non sono stati in grado di dire quale fosse il risultato. Sono certo, onorevole Ruggeri, che lei riconosce di aver ecceduto e che è dolente per la parola usata.

Si procederà ora alla votazione per divisione. Chi approva l'emendamento della minoranza della Commissione al primo comma dell'articolo 46 è pregato di passare a sinistra, chi non l'approva a destra.

(*Non è approvato*).

CERRUTI, *relatore di minoranza*. (*Rivolto verso i settori di centro e di destra*). Dovrebbero obbligare voi a vivere con 26.501 lire al mese ed allevare i vostri figli con 8 lire al giorno ed allora sì che capireste che cosa significa! (Clamori dai banchi di centro e di destra).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 46 nel testo della maggioranza con la soppressione delle parole: « nati o nascituri ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 46 sui quali non vi sono proposte di emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'intero articolo 46 che, in seguito alla modificazione introdotta risulta così formulato:

#### Art. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1<sup>a</sup> categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli finchè minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria dell'annessa tabella A, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

#### Art. 47.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità.

(*È approvato*).

#### Art. 48.

Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 49.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Penso che questo articolo andrebbe rinviato ed esaminato

1948-50 - CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

insieme con l'articolo 17, che riguarda la questione dei cumuli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sull'articolo 49 è rinviata a dopo l'esame dell'articolo 17, che è stato accantonato.

(Così resta stabilito).

#### Art. 50.

Le disposizioni, di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguono od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18 e 19.

(È approvato).

#### Art. 51.

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 101 oppure, qualo-

ra risultati più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10, la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, le pensione, assegno o indennità, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52.

CERRUTI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, relatore di minoranza. Osservo che l'emendamento presentato da noi a tale articolo fa riferimento alla tabella C, senza di che non avrebbe senso stabilire la misura dell'anticipazione in conformità dei 9 decimi della pensione o dell'assegno per i militari inviati in licenza speciale.

Pertanto ritengo che sia opportuno rinviare la discussione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dalla minoranza della Commissione si ricollega con l'articolo 26, che è stato accantonato, se non si fanno osservazioni — su proposta dello stesso relatore di minoranza — la discussione dell'articolo 52 è rinviata a dopo l'esame dell'articolo 26.

(Così rimane stabilito).

#### Art. 53.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può, entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte, purchè nel termine indicato.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse oltre il predetto termine di dieci anni.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'ar-

ticolo 101, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'articolo 102.

Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di una nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8<sup>a</sup> categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874.

La minoranza della Commissione ha proposto di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non prima che siano trascorsi tre anni dal precedente accertamento sanitario.

« Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza, per illustrare questa proposta di modifica.

**CERRUTI, relatore di minoranza.** Nel progetto governativo si stabilisce che, nei casi di aggravamento delle infermità, può essere chiesta la revisione entro 10 anni dalla decorrenza della pensione definitiva. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte purchè nel termine indicato. Si fa eccezione, nel capoverso successivo, per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o da lesioni riportate a causa di eventi bellici, per le quali le domande di aggravamento possono essere presentate oltre il predetto termine di 10 anni.

Ora, se noi consideriamo il contenuto dell'articolo 96, possiamo vedere l'altro aspetto della questione. In tale articolo, al primo comma, è stabilito: « Le pensioni e gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risultare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno ».

Dunque, da un lato, vi è l'invalido che per la domanda di aggravamento si trova di fronte al limite dei 10 anni e, dall'altro, invece v'è lo Stato che può in qualsiasi tempo procedere alla revisione dalla quale può derivare una eventuale retrocessione o magari la soppressione della pensione stessa se sono venute meno le ragioni per le quali è stata concessa. Dunque è evidente che in questo caso si adottano due pesi e due misure. Mi pare che se il principio vuol essere equo, tanto per l'invalido, quanto per lo Stato in qualunque tempo dovrebbe sussistere la possibilità di chiedere l'uno l'aggravamento e l'altro la revisione. Sono ovvie ragioni di equità e di giustizia che impongono sia usato lo stesso trattamento nei riguardi di entrambi.

Ad evitare poi l'obiezione, che è stata fatta in altra sede, che ci sarebbe da parte di molti un ricorso continuo alla visita nella speranza, non si sa mai, di ottenere l'aggravamento anche quando effettivamente le ragioni dell'aggravamento non siano sussistenti, nell'emendamento da noi proposto è stata appositamente introdotta la seguente aggiunta: « Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non prima che siano trascorsi tre anni dal precedente accertamento sanitario ».

1948-50 — CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

Vale a dire, abbiamo interposta una remora alla eventuale petulanza degli interessati, se così possiamo chiamare i frequenti e numerosi ricorsi per ottenere la visita in cui dev'essere accertato o meno l'aggravamento.

Alla base della nostra richiesta vi è una evidente e fondamentale ragione di giustizia. Se lo Stato si riserva in qualunque momento il diritto di procedere alla revisione, per quale motivo si dovrebbe negare al minorato lo stesso diritto di chiedere a sua volta l'aggravamento senza la decadenza dei termini? Questa è la ragione fondamentale per cui abbiamo proposto l'emendamento di cui trattasi.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Accetto la dizione proposta dalla minoranza della Commissione per il secondo comma, giacchè si tratta di una modifica di carattere formale.

Non posso però accettare l'emendamento presentato al primo comma.

Secondo il testo della maggioranza la domanda di aggravamento è ammessa senza limiti di tempo per le ferite e per le lesioni dipendenti da causa bellica, mentre vi è un limite massimo di dieci anni per le infermità. La diversità di trattamento è ovvia ed è in ordine alla possibilità di accertamento, in quanto una ferita può presentare le sue recrudescenze nel corso del tempo ed è facile l'esame del rapporto di causalità: la ferita infatti si presenta come una soluzione di continuo del tessuto e perciò, quando vi è una recrudescenza, anche a distanza di venti anni, non può sorgere dubbio che quel fattore morbosso sia da collegarsi con la causa che ha determinato la soluzione di continuo. Non è così facile l'indagine nei rapporti dell'infermità, la quale può derivare da un evento connesso alla causa di guerra ed essere quindi circoscritta nel tempo della guerra, ma può anche, a distanza di tempo, presentarsi o accentuarsi per comuni fattori etiologici, i quali nulla hanno a che fare con la causa originaria che determinò l'infermità la prima volta. Non vi è medico a questo mondo che possa a distanza di 20 anni stabilire su un processo di aggravamento del male sia proprio derivante da quella prima manifestazione che si è verificata in tempo di guerra o non sia connesso ad altri fattori che sono indipendenti dall'evento di guerra.

Non innoviamo, amico Cerruti, quelle che sono le colonne di questa legge, che ha funzionato già da parecchi decenni. Io la prego di non insistere su questo punto, lasciando immutata quella che è l'esperienza fatta fin'ora e che non ha presentato alcuna ragione di lagnanza.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore. Questo articolo, amico Cerruti, l'abbiamo studiato una sera circa due ore e credo che non convenga nel modo più assoluto modificarlo. Quindi la prego di non insistere nel suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Mi spiace di non poter aderire alla proposta avanzata dal onorevole Zotta. È vero che sono tanti anni che questo criterio è in vigore, ma ciò non significa proprio niente. Bisogna sentire come protestano gli interessati. Potrei portare qui diecine di lettere di pensionati che non riescono a capire come mai, pur avendo effettivamente ragione, siccome è intervenuta la decadenza del termine, debbono rinunciare a far valere i loro diritti. Ma che razza di giustizia è questa! Dirà la Commissione medica se il richiedente ha torto od ha ragione. Ma se effettivamente l'aggravamento dovesse sussistere, non costituisce una vera iniquità negarglielo così *a priori*?

Quindi insisto per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 53 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione, non accettato né dalla maggioranza, né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma, nel testo della maggioranza della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 53, di cui ho già dato lettura e sui quali non vi sono proposte di emendamenti.

1948-50 — CD XLI SEDUTA

DISCUSSIONI

14 GIUGNO 1950

Chi li approva è pregato di alzarsi.  
(*Sono approvati*).

Metto in votazione, nel suo complesso, l'articolo 45, che, in seguito alle modificazioni introdotte, resta così formulato:

Art. 53.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può, entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte, purchè nel termine indicato.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'articolo 101, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'articolo 102.

Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di ottava categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui

ratei successivi secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

Art. 54.

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno, che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità, per la concessione dell'assegno integratore di cui allo articolo 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato alla seduta antimeridiana di venerdì prossimo, 16 giugno.

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,20).